

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

N. 84

Seduta del 12 aprile 2017

SONO PRESENTI

Arno Kompatscher	Presidente
Ugo Rossi	Vice Presidente sostituto del Presidente
Josef Nogglar	Vice Presidente
Violetta Plotegher	Assessori
Giuseppe Detomas	

Günther Hofer	Sostituto del Segretario della Giunta regionale
---------------	--

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Approvazione del nuovo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Armida Barelli" di Rovereto

Su proposta dell' Assessora Violetta Plotegher
Ripartizione II-Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
Ufficio Previdenza sociale e ordinamento delle APSP

La Giunta regionale

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 e successive modificazioni contenente norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona", come da ultimo modificata dalla legge regionale 28 settembre 2016, n. 9;

Visto l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, che prevede che lo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale e che essi sono pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L e successive modificazioni con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della L.R. n. 7/2005 relativo all'organizzazione generale e all'ordinamento del personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Visti in particolare gli artt. 4 e 26 del suddetto regolamento relativo all'organizzazione generale e all'ordinamento del personale, che descrivono le modalità di approvazione degli statuti delle aziende e delle relative modifiche prevedendo che la trasmissione alla Regione degli statuti e delle modifiche stesse sia accompagnata dalla deliberazione di adozione dello statuto da parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda e dal parere dei comuni, la cui mancata espressione peraltro non impedisce l'ulteriore corso del procedimento;

Considerato che la L.R. 9/2016 ha apportato modifiche alla L.R. 7/2005 che determinano la necessità di alcuni adeguamenti del vigente statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Armida Barelli" di Rovereto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 350 di data 27 novembre 2007, come modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 287 di data 9 dicembre 2009, con la quale è stato approvato il vigente testo dello Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Armida Barelli" di Rovereto;

Vista la nota pervenuta in data 21 febbraio 2017 con la quale l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Armida Barelli" di Rovereto ha inoltrato alla Giunta regionale la richiesta di approvazione di alcune modifiche allo Statuto adottate con deliberazione n. 2 di data 30 gennaio 2017 del Consiglio di Amministrazione aziendale volte al recepimento di quanto previsto dalla L.R. 9/2016;

Preso atto che le modifiche inserite sono le seguenti:

- a. al comma 1 dell'articolo 1 le parole "ente di diritto pubblico" vengono sostituite con le parole "ente pubblico non economico";
- b. al comma 1 dell'articolo 12 viene modificata la preesistente lettera dd) in lettera ee) e viene contestualmente inserita un'ulteriore competenza: "dd) affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti";

c. viene aggiunto un nuovo comma 4 all'articolo 15 nel seguente testo: "4. E' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.";

d. viene sostituito il comma 1 dell'articolo 16 nel seguente testo:

"1. Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso. I requisiti per l'accesso alla selezione, adottati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, sono definiti nel regolamento del personale dell'azienda. Medesimo regolamento disciplina anche le modalità di svolgimento della procedura di selezione."

e. viene aggiunto al secondo comma dell'articolo 16 l'inciso finale "secondo le modalità previste dal regolamento del personale.";

f. al comma 2 dell'art. 21 dopo la parola Azienda sono inserite le parole ", ivi compreso l'eventuale utile di esercizio,";

Considerato che con la citata deliberazione n. 2/2017 il Consiglio di Amministrazione aziendale ha provveduto altresì a riadottare integralmente il nuovo Statuto come modificato;

Preso atto che il Consiglio delle Autonomie locali della provincia di Trento ha espresso nella seduta di data 1 marzo 2017 parere favorevole al complesso delle modifiche introdotte nello Statuto in oggetto;

Condivise le modifiche proposte, accertata la regolarità del procedimento seguito per l'approvazione delle modifiche dello statuto e ritenuto di procedere all'approvazione dello Statuto coordinato con le modifiche delineate con la deliberazione n. 2 di data 30 gennaio 2017 del Consiglio di amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Armida Barelli" di Rovereto;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare lo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Armida Barelli" di Rovereto nel testo coordinato con le modifiche indicate in premessa di seguito riportato, composto di n. 26 articoli, allegato alla presente deliberazione;
- 2) di inviare la presente deliberazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza - per gli adempimenti di competenza;
- 3) di dare atto che il nuovo Statuto diventa efficace a decorrere dall'iscrizione dello stesso nel registro delle aziende di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).

La presente deliberazione sarà pubblicata per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

IL SOSTITUTO DEL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE

Günther Hofer
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“OPERA ARMIDA BARELLI”
Via Setaioli 5
ROVERETO

STATUTO

Preambolo

Dalla fondazione dell'ente alla trasformazione in A.P.S.P.

L'OPERA nasce nel 1945 - su iniziativa della signorina Maria Branzi, segretaria dell'Associazione "Protezione della Giovane" di Rovereto, e con il sostegno del privato sociale roveretano - come laboratorio per la confezione di manufatti di cartocci di granoturco destinato a donne disoccupate ed in precarie condizioni economiche. Già l'anno successivo prende la forma di Scuola-laboratorio, con corsi di cucito, ricamo e maglieria riconosciuti dal Ministero del Lavoro ex L. 29.4.1949, n. 264.

Fin dall'origine l'Opera non ha mai limitato la propria attività all'interno dell'ambito strettamente formativo, ovvero quello riferito al mero passaggio di competenze professionali, ma ha sempre posto in essere tutte le strategie e le risorse umane e strumentali possibili al fine di favorire innanzitutto un recupero pieno della persona nei suoi tratti fondamentali, collaborando così a ricostituire negli allievi la consapevolezza e la stima di sé e proponendo ambiente e condizioni che favoriscano l'accoglienza e la valorizzazione dell'altro.

Lo sviluppo delle attività della Scuola-laboratorio rende presto necessaria una sede più adeguata e spaziosa. Questa viene individuata in una porzione dell'Istituto Venerabile Giovanna Maria della Croce (denominata "Casa di ferro") che, grazie ad un contributo regionale ottenuto nel 1951, può essere adattata a casa-alloggio per l'ospitalità delle giovani corsiste e per la quale viene stipulato un contratto trentennale d'affitto con la parrocchia di S. Marco, contro la corresponsione di un canone simbolico di L. 100 annue.

Nel 1952 la Scuola assume carattere provinciale. Nel 1953 il Ministero del Lavoro e alla Previdenza Sociale concede, per alcuni dei corsi, il riconoscimento di Centro di Addestramento; il Centro è aggregato all'E.N.A.I.P.

Nel 1955 allo scopo di dare un nuovo assetto giuridico alle attività svolte, viene costituita l'Associazione "Opera per la preparazione professionale della donna".

Nel 1957 la Chiesa Arcipretale di S. Marco di Rovereto dona all'OPERA il terreno libero annesso alla casa; nello stesso anno il Comune di Rovereto approva di concedere un'anticipazione di circa 8 milioni all'OPERA per far fronte alla costruzione del nuovo edificio scolastico. Per tale costruzione la Giunta provinciale eroga un contributo di L. 58.088.000, mentre la restante parte della spesa è assunta da alcuni soci dell'OPERA. Alla posa delle fondamenta collaborano le "tute bianche" (giovani facenti parte dell'Associazione di volontariato internazionale I.B.O.) provenienti dal Belgio.

L'OPERA è eretta in Ente Morale (Fondazione) con decreto 18 giugno 1964, n. 1256/A dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ai sensi della L. 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche, con la nuova denominazione "Opera Armida Barelli per l'assistenza e la preparazione professionale della donna". Nella Fondazione confluiscono tutti i beni e le attività dell'Associazione, che nel frattempo viene a cessare. Col decreto di cui sopra la Fondazione viene autorizzata ad accettare la donazione del terreno disposta dalla Chiesa Arcipretale di San Marco.

Nel 1967 la Giunta provinciale concede un ulteriore contributo di L. 42.500.000 per il completamento dell'edificio scolastico, la cui spesa complessiva venne stimata in L. 86.500.000. Nello stesso anno il Consiglio di amministrazione approva di assumere un prestito ipotecario di L. 45.000.000 per far fronte alla differenza e ad eventuali spese impreviste.

Nel 1968 l'OPERA inaugura a Rovereto un complesso edificio scolastico con annesso convitto.

A questo proposito serve sottolineare come l'attività convittuale ha sempre assunto una forte valenza nell'attività assistenziale ed educativa posto in essere dall'ente: tale attività, infatti, non si è mai posta solo come mero supporto all'attività dei centri ma è stata

sempre concepita come occasione educativa privilegiata ed in quanto tale basata su una chiara proposta progettuale e sulla presenza di qualificato personale educativo.

Inoltre era chiaro nella coscienza dei fondatori che la valorizzazione del servizio convittuale quale risorsa per il supporto ad allievi con alle spalle situazioni sociali e familiari fortemente critiche risulta essere la condizione imprescindibile rispetto alla possibilità che gli allievi possono essere avviati contestualmente anche all'apprendimento di una specifica professione.

Nel 1975 l'OPERA apre una sede staccata a Levico Terme.

Nel 1985 l'OPERA acquista dalla Chiesa Arcipretale di San Marco la "Casa di ferro".

Nel corso degli anni, l'OPERA conduce attività formative in rapporto ad ambiti lavorativi diversi: assistenza familiare, assistenza all'infanzia, acconciatura ed estetica, sartoria, servizi turistico-alberghieri.

Negli anni '90, sviluppa i percorsi formativi di qualifica per Parrucchiere ed Estetista ed assume la gestione della neoistituita Scuola biennale per "Operatore socio-assistenziale dei servizi domiciliari e tutelari", destinata ad un'utenza adulta. A decorrere dall'anno formativo 2006/2007 ha inoltre preso il via un nuovo percorso di formazione di base per "Operatore socio-sanitario": il tutto continuando a garantire adeguati servizi convittuali per gli allievi fuori sede.

Un altro settore di attività dell'Opera molto rilevante è costituito dalla gestione di percorsi formativi per giovani disabili.

Fin dalla metà degli anni settanta, infatti, all'interno dei Centri si progettano e si erogano stabilmente specifici corsi di formazione al lavoro e di inserimento lavorativo rivolti a questo target di persone che hanno sì come scopo primario quello di trasmettere, per quanto possibile, competenze spendibili sul piano professionale, ma indirettamente mirano ad un recupero sociale di soggetti che diversamente sarebbero a rischio di esclusione sociale.

E' da segnalare che negli ultimi anni l'Opera Armida Barelli ha ideato e sperimentato sul campo specifiche e peculiari metodologie didattiche che favoriscono i processi di apprendimento di persone portatrici di handicap, metodologie didattiche che hanno poi trovato possibilità di sviluppo e di utilizzo anche in altre realtà che operano nel settore.

Tutta l'attività svolta dall'Ente in questo ambito è resa possibile dalla forte collaborazione con le strutture istituzionali che operano sul territorio (servizi socio-assistenziali comprensoriali, istituti scolastici, etc).

In termini residuali, infine, l'Opera gestisce attività corsuali di formazione al lavoro e di formazione continua finanziate con il concorso del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), corsi di riqualificazione per operatori in servizio e, in collaborazione con l'Agenzia del Lavoro, corsi per apprendisti.

Sul piano progettuale, l'Opera è in questi ultimi anni fortemente orientata alla creazione di nuove figure professionali che possano operare nell'ambito socio assistenziale e dell'infanzia.

Le attività istituzionali, che l'Opera realizza a Rovereto, Levico Terme, Borgo Valsugana, Riva del Garda e Trento, sono condotte in convenzione o su mandato della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 1
Denominazione, origini, cenni storici

1. E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n° 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "OPERA ARMIDA BARELLI", ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali con sede legale in Rovereto (TN), Via Setaioli, 5.
2. Il Consiglio di amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.
3. L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata "OPERA ARMIDA BARELLI", fondata nell'anno 1964, per volontà dei soci della preesistente associazione "Opera per la preparazione professionale della donna", i quali misero a disposizione un patrimonio iniziale costituito da una quota di terreno edificatorio facente parte dell'Istituto "Venerabile Giovanna Maria della Croce", sito in Rovereto: tale patrimonio si è incrementato e modificato nel corso degli anni fino a raggiungere la consistenza individuata dall'inventario redatto in occasione della trasformazione ed allegato in sintesi al presente Statuto, per un valore complessivo di € 17.882.251,45.- (diciasettemilioniottocentottantaduecento cinquantuno,45.-) con stima aggiornata all'anno 2005, secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006 n. 3/L.

Art. 2
Scopi dell'Apsp

1. L'Opera, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:
 - a) prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, attraverso l'erogazione di servizi integrati di natura socio assistenziale e socio educativa, in coerenza con le volontà originarie dei fondatori dell'ente;
 - b) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, sia in forma diretta ovvero in forma associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
 - c) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema delle politiche sociali e formative, in particolare a favore di soggetti deboli o in stato di disagio sociale;
 - d) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera c), alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso.
2. L'Opera, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Art. 3
Descrizione delle attività

1. L'Opera, ai fini di declinare concretamente gli scopi istituzionali espressi all'articolo 2, intende realizzare e perseguire le seguenti attività:
 - a) progettare, realizzare e gestire direttamente ovvero in collaborazione con altri enti pubblici e/o organizzazioni private interventi e/o programmi di qualificazione e/o riqualificazione professionali di soggetti operanti nell'area dei servizi alla persona, anche attraverso l'organizzazione di specifici servizi formativi, riconosciuti e disciplinati secondo disposizioni provinciali in materia;
 - b) prestare assistenza e fornire sostegno a quanti si trovino in situazioni di marginalità e/o disagio sociale, anche attraverso l'erogazione di borse di studio o borse lavoro;
 - c) realizzare e gestire, anche mediante convenzioni con enti pubblici e/o privati, case-alloggio, convitti, studentati e/o residenze sia per i frequentanti i corsi organizzativi dall'Opera sia per soggetti esterni, con preferenza per coloro i quali risultano in condizioni di disagio sociale;
 - d) promuovere ed organizzare, anche attraverso la valorizzazione di specifiche competenze e professionalità, convegni, seminari e manifestazioni di carattere socio-culturale, allo scopo di approfondire e divulgare le problematiche oggetto delle attività dell'Opera;
 - e) progettare e realizzare specifici percorsi professionali e di inserimento lavorativo, in collaborazione con le famiglie e i servizi sociali, al fine di definire un approccio integrato ed efficace alle diverse problematiche collegate al disagio sociale, familiare e comportamentale della persona in tutte le sue dimensioni;
 - f) progettare e realizzare azioni ed interventi a favore di realtà simili all'Opera nei Paesi in via di sviluppo, in coerenza con le volontà originarie dei fondatori dell'ente;
 - g) adottare ogni altra iniziativa strumentale ed accessoria alle attività sopra descritte, coerente con gli scopi di cui al precedente articolo 2 e coerente con la programmazione del sistema integrato dei servizi sociali.

Art. 4
Disciplina delle attività

2. Le attività istituzionali dell'APSP sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le modalità di definizione delle tariffe.

Art. 5
Ambito territoriale in cui l'ApSP esplica la propria attività

1. L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
 - a) quello principale, costituito dal territorio della Provincia Autonoma di Trento;
 - b) quello secondario, entro i confini dell'Unione europea, purché non in forma predominante rispetto all'ambito principale, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario, di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali o per avviare servizi in forma sperimentale;
 - c) quello residuale, costituito dai Paesi in via di sviluppo, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f).

Art. 6
Criteria di accesso ai servizi

1. Possono accedere ai servizi erogati dall'A.P.S.P. tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 4 del presente Statuto anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.

Art. 7
Benefattori

1. In continuità con lo spirito caritatevole che ha animato i fondatori dell'ente e mosso i cittadini a devolvere totalmente o in parte il proprio patrimonio a vantaggio dei soggetti più deboli e bisognosi della comunità locale, l'Azienda riconosce, valorizza e tutela i propri benefattori affinché ne sia conservata e trasmessa ai posteri la memoria.

Articolo 8
Organi dell'azienda

1. Sono organi dell'azienda:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore;
 - d) l'Organo di Revisione.

Articolo 9
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 membri compreso il presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento, su designazione motivata:
 - a) dell'Ordinario Diocesano (n. 1 membro), in rappresentanza della Curia Arcivescovile di Trento;
 - b) della Giunta Regionale (n. 1 membro), in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige;
 - c) della Giunta Provinciale (n. 1 membro), in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento;
 - d) della Parrocchia di San Marco di Rovereto (n. 3 membri), in rappresentanza della stessa;
 - f) del Comune di Rovereto (n. 1 membro), in rappresentanza dello stesso.
3. La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di 5 anni.
4. Al termine dei singoli mandati, i membri del Consiglio, al fine di garantire agli enti designanti una continuità nel presidio della programmazione e dell'attività realizzata dall'Istituzione, possono essere confermati, senza interruzioni, nel rispetto di quanto previsto dalle tavole di fondazione.

Articolo 10
Requisiti per la nomina a carica di consigliere

1. I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.
2. Nella designazione occorrerà rispettare l'equilibrio in modo che sia garantita all'interno del Consiglio di amministrazione la presenza minima di almeno 2 membri per ciascun genere. A tal fine le designazioni dovranno essere fatte di concerto da parte dei soggetti designanti.

Articolo 11
Obbligo dei consiglieri

1. I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'azienda.
2. Nel caso in cui un consigliere dell'azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
3. Ove necessario, il Consiglio di amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.
4. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle sedute del consiglio.

Articolo 12
Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione dell'azienda spettano i seguenti compiti:
 - a) deliberare in merito allo statuto;
 - b) approvare e modificare i regolamenti aziendali;
 - c) prendere atto entro 15 giorni dal deposito delle dimissioni degli amministratori, che diventano efficaci dal momento della presa d'atto;
 - d) eleggere il Presidente;
 - e) nominare l'organo di revisione;
 - f) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
 - g) definire l'indirizzo politico strategico dell'azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
 - h) individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità definite con gli indirizzi politico-strategici dell'azienda;
 - i) definire, approvare e modificare i programmi aziendali;

- j) individuare le attività istituzionali che l'azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale (es. comuni o comunità di valle);
- k) definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi, nel rispetto degli indirizzi provinciali in materia;
- l) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
- m) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
- n) verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politico-amministrativi adottati;
- o) esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
- p) accettare donazioni e legati in favore dell'azienda;
- q) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'azienda, non già ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di amministrazione;
- r) prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'azienda, non già ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di amministrazione;
- s) deliberare l'accensione di mutui;
- t) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
- u) costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni;
- v) stipulare convenzioni tra aziende e quelle tra l'Azienda e altri enti pubblici o soggetti privati;
- w) attivare fusioni con altre aziende;
- x) individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente;
- y) attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni;
- z) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
- aa) definire la dotazione organica dell'azienda;
- bb) prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
- cc) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il direttore e i dirigenti a tempo determinato;
- dd) affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
- ee) esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

Articolo 13

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per approvare:
 - a) il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
 - b) il bilancio d'esercizio.
2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) consiglieri.

3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
4. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.
5. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Direttore e ai componenti l'Organo di revisione.
6. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
7. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti e può decidere la trattazione di qualsiasi argomento per accettazione unanime dei componenti stessi.
8. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
9. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
10. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.
11. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole di almeno cinque dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda.
12. Il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Articolo 14 **Il Presidente**

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto, ha la rappresentanza legale dell'A.P.S.P. ed è sostituito nel caso di assenza e di impedimento da un componente del Consiglio di amministrazione con funzioni di Vicepresidente.
2. Al Presidente spetta:
 - a) curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
 - b) dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
 - c) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
 - d) concedere al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;

- e) autorizzare il direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
 - f) integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
 - g) esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione nei limiti di legge.
3. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.

Articolo 15 Il Direttore

1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di amministrazione.
2. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.
3. Al direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P.
4. E' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

Articolo 16 Conferimento dell'incarico al Direttore

1. Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso. I requisiti per l'accesso alla selezione, adottati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, sono definiti nel regolamento del personale dell'azienda. Medesimo regolamento disciplina anche le modalità di svolgimento della procedura di selezione.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

Articolo 17 Compiti di revisione

1. I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento regionale. Esso collabora con il Consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione

dell'A.P.S.P. e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

2. Il Consiglio di amministrazione può affidare all'Organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compresi il controllo di gestione.

Articolo 18 **Principi di organizzazione e gestione**

1. L'APSP ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
 - a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
 - b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
 - c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
 - d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
 - e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.
2. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l'APSP può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.
3. L'APSP può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.
4. Il Consiglio di amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

Articolo 19 **Personale**

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.
2. Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda.
3. L'APSP assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

Articolo 20 **Beni patrimoniali indisponibili**

1. I beni patrimoniali indisponibili dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili destinati in modo diretto all'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.
2. L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:
 - a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
 - b) eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;
 - c) sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di amministrazione.
3. L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Articolo 21 Mezzi finanziari

1. L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
 - e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
 - g) altre entrate.
2. Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Articolo 22 Programmazione economico-finanziaria

1. L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.
2. Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale.
3. Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'azienda.

Articolo 23 Tariffe

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.

2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.
3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Articolo 24 **Forme di controllo interne**

1. Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo di gestione;
 - c) valutazione della dirigenza;
 - d) valutazione e controllo strategico.

Articolo 25 **Servizio di tesoreria**

1. L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Articolo 26 **Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda**

1. In caso di estinzione le attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda sono trasferite al Comune di Rovereto.
2. In subordine, considerato che l'istituzione esplica la propria attività principale nel territorio provinciale, tali attività possono essere trasferite direttamente alla Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio.